

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dal dott. Corrado Mistri e dal dott. Daniele Propato, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 19 Agosto 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **GIUSEPPE ANTOCI**, PRESIDENTE DELL'U.S. RAGUSA, E DELLA SOCIETA' **U.S. RAGUSA S.R.L.-**.

A seguito di verifica ispettiva, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale:

- che con propria nota del 19 luglio 2004, aveva disposto la non ammissione della U. S. Ragusa S.r.l. al Campionato di Serie C/2 per una carenza patrimoniale pari a € 310.769,00;
- che avverso tale decisione la società presentava il 22 luglio 2004, ricorso alla F.I.G.C. – Co.A.Vi.So.C, documentando l'avvenuto ripianamento della contestata carenza nei parametri PA e PD al 31 marzo 2004, mediante finanziamenti infruttiferi e postergati effettuati pro quota dai soci Antoci, presidente della società, Scribano e Tuminello per complessivi € 312.000,00;
- che il Consiglio Federale, investito del ricorso, previo parere favorevole della Co.A.Vi.So.C., lo accoglieva con deliberazione 27/7/2004 e l'U.S. Ragusa veniva ammessa al campionato di competenza (Serie C/2);
- che in data 25 agosto 2004 dal c/c 1071102 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa intestato alla società, nel quale era stato effettuato il versamento di cui sopra, veniva prelevato in contanti l'intero importo e successivamente il 29/9/2004 il conto veniva estinto.

In dipendenza di tali fatti, con atto 30/5/2005 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Antoci, presidente della società, per violazione degli artt.7, commi 1 e 3, e 1° del Codice di Giustizia Sportiva e la società U.S. Ragusa per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo presidente.

Gli incolpati hanno fatto pervenire memoria con la quale sostengono che le anomalie dei parametri PD e PA alla data del bilancio di chiusura (30/6/2004), più non esistevano che anzi veniva a registrarsi un utile di € 5.413,00; per cui essendo rientrati gli stessi nei limiti della normativa federale per l'ammissione al campionato, era venuto meno la situazione di cui all'art. 2447 c.c. ipotizzata dalla Co.Vi.So.C. e la necessità del mantenimento di quel finanziamento infruttifero e postergato effettuato peraltro dai soci per mero tuziorismo e cioè per assicurare in ogni caso l'ammissione al campionato. Afferma pertanto la difesa degli incolpati che non si sono realizzate le violazioni, oggetto di deferimento, contestate e precisamente quelle di cui all'art.7, commi 1 e 3 del C.G.S., sia per mancanza dei falsi o falsificazioni ivi previsti, sia per l'assenza di ogni ipotesi dolosa nell'operazione di finanziamento seguito a breve distanza, successivamente alle affermate risultanze positive di bilancio, dal recupero dello stesso da parte dei soci. Conclude lo scritto difensivo chiedendo in via principale il pieno proscioglimento per entrambi gli incolpati ed in via subordinata il solo riconoscimento di responsabilità per violazione dell'art. 1 comma 1° C.G.S. non essendo stata richiesta la preventiva autorizzazione della Co.Vi.So.C. al rimborso del finanziamento.

All'odierno dibattimento il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, ribadendo le tesi del deferimento, ha concluso chiedendo che al sig. Giuseppe Antoci venga irrogata la sanzione della inibizione fino al 31/12/2006 ed alla società la penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006.

La difesa della società e del suo rappresentante, nella persona dell'avv. Michele Cozzone, dopo ampia discussione, richiamate le difese svolte nella memoria difensiva specialmente con riferimento alle risultanze positive di bilancio chiuso al 30/6/2004, che, secondo tesi, avrebbero reso non più necessario il finanziamento infruttifero e postergato, ha concluso, in via principale, per il proscioglimento degli assistiti e, sostenendo che il fatto va escluso dalle ipotesi di cui all'art.7 del C.G.S., e che lo stesso in ogni caso non può costituire illecito amministrativo, chiede in via subordinata l'applicazione della sanzione minima prevista dall'ordinamento.

La Commissione rileva che i fatti riferiti dalla Co.Vi.So.C alla Procura Federale risultano puntualmente provati a mezzo di ineccepibile documentazione.

Ma essi non costituiscono violazione dell'art.7, commi 1 e 3 del C.G.S.-.

L'illecito infatti non è stato commesso mediante la "produzione l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di Giustizia Sportiva e dalla Co.Vi.So.C" né l'iscrizione al campionato è stata ottenuta "mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi" e non pare dubbio che per la realizzazione di tali fattispecie è necessario il concorso dei due elementi costitutivi: la intenzionale falsificazione dei documenti ed il fine dell'agente di ottenere l'iscrizione al campionato oppure l'ottenimento dell'iscrizione mediante la falsificazione dei documenti.

I fatti contestati costituiscono invece violazione dell'art. 1, comma 1° del C.G.S., come pure richiamato sia nell'atto di deferimento e sia nell'atto di contestazione, in relazione alle norme sugli "adempimenti in ordine

all'ammissione ai Campionati Professionistici 2004/2005" deliberati dal Consiglio Federale in applicazione del disposto di cui all'art.89 delle N.O.I.F. (C.U. n. 167/A della F.I.G.C. 30 aprile 2004).

Tale complesso di norme, al punto sub I, lettera Al - a , disponevano che la carenza dei parametri PA e PD al 31/3/2004, poteva essere ripianata, tra l'altro, con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il 12/7/2004. Nel prosieguo precisavano che tali finanziamenti "in caso di situazioni eccezionali valutati dalla Co.Vi.So.C, potevano essere rimborsati al termine della stagione sportiva a condizione che la società avesse rispettato i parametri di cui all'art.85 par.IV e V delle N.O.I.F."

Da ciò discende che quei soci e/o amministratori della U.S. Ragusa S.r.l., che avevano eseguito il finanziamento, mediante versamento, nel sopra ricordato conto corrente, della somma di € 312.000,00, proprio al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di competenza, non avrebbero potuto, come hanno invece fatto, senza la previa valutazione della situazione patrimoniale della società da parte della Co.Vi.So.C ed il benessere della stessa, e senza aspettare il termine della stagione sportiva, distrarre tale somma dal conto della società a rimborso di un finanziamento "postergato ed infruttifero", e ciò a distanza di poco più di un mese dal fatto versamento in dolosa violazione delle disposizioni sopra riportate e che non è difficile supporre che tale fosse la loro intenzione fin dal momento in cui costituiscono il finanziamento.

Nè appare convincente la tesi difensiva di una pretesa buona fede basata sulle risultanze positive di un bilancio al 30/6/2004, che si definisce approvato, ma che tale non era all'epoca del fatto, che avrebbe indotto i finanziatori a ritenere non più necessario il mantenimento del finanziamento.

Tale deduzione è irrilevante perché il bilancio venne approvato, come si rileva dalla verifica ispettiva della Co.Vi.So.C solo il 3 novembre 2004 e trasmesso in telematica alla C.C.I.A.A. il successivo 30 novembre, per cui gli amministratori e quindi il presidente della società, dovevano ben sapere e certamente sapevano della irrilevanza delle sue risultanze sul piano giuridico e sul piano dei rapporti con la F.I.G.C., allorché, in data precedente all'approvazione e con propria determinazione e responsabilità, si rimborsarono del finanziamento in ispregio a in equivoche norme che, a parte la presunzione di conoscenza in proposito, essi certamente conoscevano, avendovi in concreto fatto ricorso per rimediare alle carenze dei detti parametri PA e PD e così ottenere l'ammissione al campionato.

La stessa alligazione delle risultanze di tale bilancio, quando non era ancora stato approvato e portato all'assemblea dei soci, al ricorso alla F.I.G.C.-Co.A.Vi.So.C, unitamente alla produzione della certificazione dell'eseguito finanziamento di € 312.000,00, conferma il convincimento che la ricorrente ben si era posta il problema della inefficacia di un bilancio, anzi di una bozza di bilancio, carente di efficacia documentale, tanto da determinarsi a seguire la strada del finanziamento, perchè era estremamente facile prevedere che senza di quello non avrebbe potuto ottenere il provvedimento di ammissione al campionato.

Ai fini della commisurazione delle sanzioni è necessario poi rilevare che tal genere di violazioni delle norme di gestione e di controllo gestionale tese ad assicurare la piena capacità economica delle società che consenta non solo l'adempimento corretto delle obbligazioni nascenti dalla disputa del

campionato ma anche e addirittura la regolarità di svolgimento dello stesso, debbano comportare adeguata sanzione che deve tener conto anche delle modalità e tempi di recupero delle somme e loro distrazione dal conto corrente intestato alla società rivelatori dell'esistenza di un disegno certamente non corretto fin dal momento della effettuazione del finanziamento.

Ritiene pertanto la Commissione che sanzione adeguata per l'Antoci sia l'inibizione e per la società la penalizzazione di punti in classifica da scontarsi nel campionato 2005-2006 postochè sarebbe del tutto inefficace riferirla al campionato già terminato essendo l'U.S. Ragusa retrocessa dal campionato di Serie C/2.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Giuseppe Antoci**, presidente della società Ragusa, l'inibizione fino a tutto il 30/6/2006 ed alla società **U.S. Ragusa S.r.l.** la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005-2006.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **VINCENZO STANZIONE**, PRESIDENTE DEL TARANTO CALCIO, E DELLA SOCIETA' **TARANTO CALCIO S.R.L.**-.

A seguito di un esposto presentato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, sulla base degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione il sig. Vincenzo Stanzione, presidente della società Taranto Calcio S.r.l., per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver tenuto comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, e la società pugliese per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente.

Secondo l'incolpazione, al fine di ottenere anticipazioni bancarie dalla filiale tarantina della BNL la società aveva presentato all'istituto di credito una lettera datata 4 luglio 2002 – falsa nel contenuto, nella firma e nella provenienza - nella quale la Lega di appartenenza si riconosceva debitrice nei confronti del Taranto Calcio per la somma di € 151.297, 99.

Dopo un rinvio per chiarimenti istruttori, all'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, ha chiesto, in assenza delle parti deferite: il proscioglimento del sig. Stanzione per non aver commesso il fatto; la dichiarazione di difetto di giurisdizione in ordine alla società, dichiarata fallita; la trasmissione degli atti alla Procura Federale per verificare quanto di competenza in ordine ai signori Massimo Giove e Vincenzo Fogliamanzillo.

Ritiene la Commissione che la richiesta del Procuratore Federale debba essere accolta, posto che, come evidenziato anche dallo Stanzione, alla data della lettera per la quale vi è stata la contestazione, ben diverso era l'organigramma della società, ed estraneo risultava il deferito, nominato legale rappresentante della società il 23 agosto del 2002.

Quanto alla società, la dichiarazione di fallimento con sentenza in data 25 ottobre 2004 del Tribunale di Taranto e la conseguenziale revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F, impongono la conclusione sollecitata dall'accusa.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere **Stanzione Vincenzo** dall'addebito a lui ascritto per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere nei confronti della società Taranto Calcio s.r.l. per difetto di giurisdizione. Trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per eventuali iniziative di competenza, come da richiesta del Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Antonio Griffi  
'''

**Publicato in Firenze il 24 Agosto 2005**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli